



## **Quando la banca chiude il conto?**

**Autore :** Daniele Di Leo

**Data:** 29/09/2017

*Conti in rosso o non movimentati, decesso, incapacità o fallimento del correntista autorizzano la banca a chiudere il conto.*

Esaurire tutti i soldi sul conto, nonché l'eventuale *extra* concesso dalla banca, può portare l'istituto di credito a **chiudere il conto corrente** con tutte le logiche



conseguenze del caso. Ma **quando la banca chiude il conto?** L'ipotesi appena citata non rappresenta infatti l'unica possibile.

Il **contratto di conto corrente bancario**, detto anche di corrispondenza, rappresenta certamente il tipo di **contratto bancario** più diffuso e conosciuto dai clienti. È inoltre uno strumento estremamente duttile che permette oltre all'accredito di stipendio/pensione e all'uso della carta di addebito bancomat, l'aggiunta di tutta una serie di servizi accessori ugualmente utili: fido, *home banking*, domiciliazione delle utenze, ecc.

La varietà dei servizi offerti ha quindi riscontrato l'interesse di molti trasformandolo, per tutti, in una vera e propria necessità. Costituendo una realtà imprescindibile occorre quindi conoscere le modalità di un uso consono che mettano al riparo dal rischio di una **chiusura d'ufficio**.

Il contratto di conto corrente bancario può infatti essere chiuso dall'**istituto di credito**.

Il correntista comune sa di poter sempre recedere dal rapporto con la propria **banca** per aprire un altro conto con un'altra banca magari a costi più contenuti. Dall'altro canto pari diritto di recesso è riconosciuto anche all'altra parte del rapporto. La disciplina relativa è contenuta nel codice civile **[1]** e nel contratto stipulato tra le parti.

In particolare la legge distingue il modo in cui può essere esercitato il **diritto di recesso** nei contratti che prevedono un apertura del credito. È questo il tipo di contratto in cui la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro senza limiti di tempo o solo per un dato periodo.

1. Nei **contratti a tempo indeterminato** (privi di termine, sono la gran parte), la banca può recedere dal rapporto in essere previa comunicazione al correntista entro il termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
2. In linea generale nei **contratti a tempo determinato** o a termine, la banca non può recedere dal rapporto in essere prima della sua naturale scadenza, salvo patto contrario e laddove ricorra una giusta causa.

Costituisce una **giusta causa** per la banca ad esempio l'assenza di fondi sufficienti per far fronte agli ordini di pagamento ricevuti. Sebbene tali ipotesi sia scarsamente utilizzata. La **banca** infatti continua a maturare gli interessi passivi sulle somme dovute nonché le varie commissioni e spese di tenuta conto. Ecco perché l'intestatario di un conto corrente che presenta passività cui non è in grado di provvedere, potrà



richiedere lui stesso il recesso al fine di limitare, per quanto possibile, la sua esposizione debitoria nei confronti della banca. A tale forma di recesso del cliente non possono addebitarsi né penali né spese di chiusura **[2]**.

Le banche inoltre da qualche anno **[3]** devono chiudere i **conti** cosiddetti “**dormienti**”. Sono questi quei conti per i quali il correntista non ha compiuto per lungo tempo alcuna delle operazioni proprie del contratto o quelli mai reclamati dagli eredi del titolare deceduto.

Altre ipotesi di scioglimento del rapporto e contestuale chiusura del conto sono:

- la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
- la morte dell'intestatario;
- la sopravvenuta incapacità del correntista;
- Il fallimento dell'imprenditore. Il titolare di conto corrente bancario che non può proseguire l'attività di impresa ed è soggetto alla disciplina del fallimento, vede cessare il proprio rapporto con la banca non appena dichiarato fallito.

**Note:**

**[1]** Artt. 1845 e 1855 cod. civ.

**[2]** Art. 118, Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario); art 10, comma 2, decreto legge n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006.

**[3]** Art. 1, comma 345, Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006); d.P.R. n. 116/2007; art. 4 D.L. n. 190/2008.